

Ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM)

916.202.2

del 29 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2022)

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM),

visti gli articoli 22, 23, 32, 34 e 36 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018¹ sulla salute dei vegetali (OSalV),²

ordina:

Art. 1 Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

¹ Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le equivalenze terminologiche tra gli atti normativi dell'UE citati nella presente ordinanza e la presente ordinanza figurano nell'allegato 1 numero 1.

² Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell'UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell'UE, in luogo di tali atti dell'UE si applica il diritto svizzero di cui all'allegato 1 numero 2.

Art. 2 Esclusione temporanea dal divieto d'importazione

Le merci temporaneamente escluse dal divieto d'importazione, le condizioni d'importazione e la durata dell'esclusione dal divieto d'importazione sono indicate nell'allegato 2.

Art. 2a³ Condizioni specifiche per l'importazione riconosciute come equivalenti

Le merci per la cui importazione da Stati terzi si applicano condizioni riconosciute come equivalenti alle condizioni specifiche di cui all'allegato 7 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019⁴ concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC) sono indicate nell'allegato 2a.

RU 2017 7603

¹ RS 916.20

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAM del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5313).

³ Introdotto dal n. I dell'O dell'UFAM del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5313).

⁴ RS 916.201

Art. 3⁵ Misure contro organismi da quarantena potenziali

Le misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali sono indicate nell'allegato 3.

Art. 4⁶ Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato

Le misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l'introduzione e la diffusione di determinati organismi da quarantena potenziali di cui all'allegato 1 OSaIV-DEFR-DATEC⁷ sono indicate nell'allegato 4.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAM del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 833).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAM del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 833).

⁷ RS 916.201

Allegato 1⁸
(art. 1)

Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

1 Equivalenze terminologiche

Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le espressioni qui appresso degli atti normativi dell'UE citati nella presente ordinanza hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

Unione europea	Svizzera
a. Espressioni in italiano	
Comunità europea / Comunità	Svizzera
Unione europea / Unione	Svizzera
Commissione europea / Commissione	Servizio fitosanitario federale (SFF)
Stati membri	Cantoni
Stati terzi	Stati terzi secondo l'art. 2 lett. k OSaIV
Introduzione nel territorio della Comunità	Importazione in Svizzera da uno Stato terzo
Zona infestata	Focolaio d'infestazione
b. Espressioni in francese	
Union européenne / Union	Suisse
Commission européenne / Commission	Service phytosanitaire fédéral (SPF)
États membres	Cantons
Importation dans l'Union / la Communauté	Importation en provenance d'un État tiers
Zone contaminée	Foyer d'infestation
c. Espressioni in francese	
Union européenne / Union	Suisse
Commission européenne / Commission	Service phytosanitaire fédéral (SPF)
États membres	Cantons
Importation dans l'Union / la Communauté	Importation en provenance d'un Pays tiers
Zone contaminée	Foyer de contamination

⁸ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAM del 19 nov. 2019 (RU **2019** 4989). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAM del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5313).

2 Diritto applicabile

Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell'UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell'UE, in luogo di tali atti dell'UE si applica il diritto svizzero seguente:

Unione europea

Svizzera

Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38. Art. 76–82 OSaIV

Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22. Art. 83–88 OSaIV

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. OSaIV

Art. 13 cpv. 1

Art. 13a cpv. 1

Art. 13c cpv. 1

Art. 7 cpv. 2 e 3 OSaIV-DEFR-DATEC⁹

Art. 43 cpv. 1, 46 e 49 cpv. 1 e 5 OSaIV

Art. 43 cpv. 2 – 4 e 64 OSaIV

⁹ RS 916.201

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

Art. 47 cpv. 2 OSaIV

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

Art. 9 par. 1 e 2

Art. 104 cpv. 1 e 2 lett. a OSaIV

Art. 13

Art. 104 cpv. 2 lett. a OSaIV

Art. 29

Art. 23 OSaIV

Art. 40 par. 1

Art. 7 cpv. 1 OSaIV

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1.

All. II

All. 1 OSaIV-DEFR-DATEC

All. IV

All. 3 OSaIV-DEFR-DATEC

All. V

All. 4 OSaIV-DEFR-DATEC

Unione europea	Svizzera
All. VI	All. 5 OSaIV-DEFR-DATEC
All. VII	All. 6 e 7 OSaIV-DEFR-DATEC

Allegato 2¹⁰
(art. 2)

Merci temporaneamente escluse dal divieto d'importazione, condizioni d'importazione e durata dell'esclusione dal divieto d'importazione

1 ...

2 Vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone

2.1 Esclusione temporanea dal divieto d'importazione

L'importazione di vegetali di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217¹¹, originari del Giappone, è temporaneamente esclusa dal divieto d'importazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'importatore dispone di uno spazio adeguato per la quarantena di cui al numero 10 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217;
- b. il fornitore figura nell'elenco, aggiornato annualmente dal Giappone, dei vivai autorizzati a esportare in Europa di cui al numero 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217;
- c. i vegetali soddisfano, oltre ai requisiti di cui all'allegato 7 numero 30 OSaIV-DEFR-DATEC¹², i requisiti stabiliti nell'allegato del regolamento di esecuzione 2020/1217 (UE).

2.2 Notifica di una partita destinata all'importazione

La data prevista d'arrivo di una partita destinata all'importazione contenente vegetali di cui al numero 2.1, la loro quantità e il loro luogo di sbarco nell'UE devono essere comunicati al SFF almeno con una settimana di anticipo.

2.3 Durata dell'esclusione dal divieto d'importazione

L'esclusione dal divieto d'importazione si applica durante i periodi indicati nell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217.

¹⁰ Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O dell'UFAM del 19 nov. 2019 (RU 2019 4989), dal n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAM del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5313) e dal n. II dell'O dell'UFAM del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 833).

¹¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 della Commissione, del 25 agosto 2020, relativo a una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e alcune specie di *Pinus L.*, originarie del Giappone, e che abroga la decisione 2002/887/CE, versione secondo GU L 277 del 26.8.2020, pag. 6.

¹² RS 916.201

2.4 Disposizione speciale

Laddove, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2017 la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

Allegato 2a¹³
(art. 2a)

Merci per la cui importazione da Stati terzi si applicano condizioni specifiche riconosciute come equivalenti

1 Legno di *Fraxinus L.* originario del Canada o ivi lavorato

1.1 Condizioni specifiche riconosciute come equivalenti

Per l'importazione di legno di frassino (*Fraxinus L.*) di cui all'allegato 7 numero 87 OSaIV-DEFR-DATEC¹⁴, originario del Canada o ivi lavorato, le seguenti condizioni sono riconosciute come equivalenti alle condizioni specifiche di cui all'allegato 7 numero 87 lettere a e b OSaIV-DEFR-DATEC:

- a. il legno è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato in Canada attestante che esso risulta indenne da organismi da quarantena e da organismi da quarantena potenziali;
- b. il certificato fitosanitario deve comprendere nella rubrica «Dichiarazione supplementare» le seguenti indicazioni:
 1. la dicitura «In conformità con i requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/918¹⁵ della Commissione»,
 2. il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato,
 3. il nome dell'impianto autorizzato in Canada;
- c. il legno soddisfa i requisiti di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/918.

1.2 Durata di validità delle condizioni specifiche riconosciute come equivalenti

Le condizioni di cui al numero 1.1 sono riconosciute come equivalenti durante il periodo indicato nell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/918.

2 Legno di *Fraxinus L.* originario degli Stati Uniti o ivi lavorato

2.1 Condizioni specifiche riconosciute come equivalenti

Per l'importazione di legno di frassino (*Fraxinus L.*) di cui all'allegato 7 numero 87 OSaIV-DEFR-DATEC, originario degli Stati Uniti o ivi lavorato, le seguenti condi-

¹³ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O dell'UFAM del 17 nov. 2020 (RU 2020 5313). Aggiornato dal n. II dell'O dell'UFAM del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 833).

¹⁴ RS 916.201

¹⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione, del 1° luglio 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato, versione secondo GU L 209 del 2.7.2020, pag. 14.

zioni sono riconosciute come equivalenti alle condizioni specifiche di cui all'allegato 7 numero 87 lettere a e b OSalv-DEFER-DATEC:

- a. il legno è accompagnato da un certificato fitosanitario emesso negli Stati Uniti attestante che esso risulta indenne da organismi da quarantena e da organismi da quarantena potenziali;
- b. il certificato fitosanitario deve comprendere nella rubrica «Dichiarazione supplementare» i seguenti elementi:
 1. la dicitura «In conformità con i requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002¹⁶ della Commissione»,
 2. il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato,
 3. il nome dell'impianto autorizzato negli Stati Uniti;
- c. il legno soddisfa i requisiti di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002.

2.2 Durata di validità delle condizioni specifiche riconosciute come equivalenti

Le condizioni di cui al numero 2.1 sono riconosciute come equivalenti durante il periodo indicato nell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002.

¹⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato, versione secondo GU L 221 del 10.7.2020, pag. 122.

Allegato 3¹⁷
(art. 3)

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali

1 *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

1.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. si applicano gli articoli 1–7 della decisione 2002/757/CE¹⁸ e gli allegati I e II ivi menzionati.

1.2 Disposizioni speciali

- 1.2.1 I vegetali sensibili, il legname sensibile e le cortecce sensibili che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione 2002/757/CE possono essere introdotti anche in Svizzera.
- 1.2.2 Invece del termine stabilito all'articolo 6 paragrafo 2 della decisione 2002/757/CE, si applica il termine stabilito dal Servizio fitosanitario federale (SFF). Il SFF comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.
- 1.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 5, 6 capoversi 2 e 3, 6a e 7 della decisione 2002/757/CE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

2 ...

¹⁷ Aggiornato dai n. II cpv. 2 dell'O dell'UFAM del 19 nov. 2019 (RU 2019 4989) e II dell'O dell'UFAM del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 833).

¹⁸ Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov., GU L 252, del 20.9.2002, modificata da ultimo dalla decisione 2016/1967/UE, GU L 303, del 10.11.2016, pag. 21.

Allegato 4¹⁹
(art. 4)

Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all'allegato 1 OSaIV-DEFR-DATEC

1 Merci con materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi

1.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all'allegato 1 OSaIV-DEFR-DATEC²⁰, in caso di rischio fitosanitario elevato, all'importazione di merci con materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi si applicano gli articoli 1–4 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/127²¹.

1.2 Disposizioni speciali

1.2.1 Laddove, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/127, si parla di materiale di imballaggio originario della Bielorussia, della Cina e dell'India, nella presente ordinanza s'intende materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi secondo l'articolo 2 lettera k OSaIV.

1.2.2 Laddove, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/127, la competenza spetta alle autorità competenti, in Svizzera è competente il Servizio fitosanitario federale (SFF).

1.2.3 Le merci di cui al numero 1.2.8 introdotte con materiale da imballaggio in legno devono essere notificate al SFF due giorni lavorativi prima dell'importazione. La vendita e la distribuzione di tali merci sono bloccate fintanto che il controllo del SFF non attesta che il materiale da imballaggio in legno è in-denne e sono soddisfatti i requisiti dell'allegato 7 numeri 9–14 OSaIV-DEFR-DATEC.

1.2.4 le unità d'imballaggio devono essere depositate temporaneamente con il sigillo originale.

1.2.5 Le merci con materiale da imballaggio in legno devono essere depositate temporaneamente in modo da consentire agli ispettori del SFF di accedere facilmente alle unità di imballaggio e al loro contenuto.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAM del 19 nov. 2019 (RU **2019** 4989). Aggiornato dai n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAM del 17 nov. 2020 (RU **2020** 5313) e II dell'O dell'UFAM del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 833).

²⁰ RS **916.201**

²¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/127 della Commissione, del 3 febbraio 2021, che stabilisce le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio in legno per il trasporto di determinati prodotti originari di alcuni paesi terzi e per i controlli fitosanitari effettuati su tale materiale, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1137, versione secondo GU L 40 del 4.2.2021, pag. 3.

- 1.2.6 I controlli del SFF sono effettuati:
- a. se l'importatore ha notificato l'importazione della merce almeno due giorni lavorativi prima: immediatamente dopo l'arrivo della merce nel luogo d'ispezione;
 - b. nei casi rimanenti: entro due giorni lavorativi dall'arrivo della merce nel luogo d'ispezione.
- 1.2.7 Se il controllo non ha dato luogo a contestazioni, il SFF conferma, per scritto, lo sblocco della vendita o della distribuzione del lotto.
- 1.2.8 Invece dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/127, si applica la seguente tabella:

Codice NC / voce di tariffa doganale	Descrizione
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi	
2506	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2514	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione, di una densità apparente pari o superiore a 2,5, e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2517	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o di altro tipo, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di residui industriali simili, anche contenente materie comprese nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente
2518	Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2521	Pietre calcaree da fonderia (castine); pietre da calce o da cemento
2526	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco

Codice NC / voce di tariffa doganale	Descrizione
Legno, carbone di legno e prodotti in legno	
4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura, di legno
4421	Altri lavori di legno
Carta e cartone; lavori di pasta di carta, di carta o di cartone	
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	
6801	Blocchetti, bordi per marciapiedi, e lastre per pavimentazioni, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere e simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente
6803	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata
6804	Mole e oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
6811	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili
6815	Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove
Prodotti ceramici	
6901	Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili (p. es. kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili

Codice NC / voce di tariffa doganale	Descrizione
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili
6904	Mattoni da costruzione; tavelloni o volterrane, copriferro e elementi simili di ceramica
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l'edilizia
6906	Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica
6907	Piastrelle, lastre da pavimentazione e da rivestimento, di ceramica, cubi, tessere e articoli simili per mosaici verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, anche su supporto; pezzi per la lavorazione finale, di ceramica
6912	Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana
6914	Altri lavori di ceramica
Vetro e lavori di vetro	
7003	Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7005	Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro
7008	Vetri isolanti a pareti multiple
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
Ferro e acciaio	
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti
Rame e lavori di rame	
7411	Tubi di rame
7412	Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di rame

Codice NC / voce di tariffa doganale	Descrizione
7415	Punte, chiodi, puntine, rampini e articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di rame Alluminio e lavori di alluminio
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
7608	Tubi di alluminio
7609	Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di alluminio Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e strumenti meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano

2 *Anoplophora chinensis* (Forster)

2.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1-8 della decisione di esecuzione 2012/138/UE²² e gli allegati I e II ivi menzionati nonché la norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 5²³ dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ivi menzionata.

²² Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster), GU L 64 del 3.3.2012, modificata da ultimo dalla decisione 2014/356/UE, GU L 175 del 14.6.2014, pag. 38.

²³ L'ISPM n. 5 «Glossary of Phytosanitary Terms» (edizione del 29.05.2017) può essere scaricato gratuitamente dal sito www.ippc.int > Core Activities > Standard & Implementation > Standard Setting > Adopted Standards.

2.2 Disposizioni speciali

- 2.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/138/UE possono essere introdotte anche in Svizzera.
- 2.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 5–7 della decisione di esecuzione 2012/138/UE, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.
- 2.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 3, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 7 capoverso 1 e 8 della decisione di esecuzione 2012/138/UE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

3 *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al.

3.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–17 della decisione di esecuzione 2012/535/UE²⁴ e gli allegati I-III ivi menzionati.

3.2 Disposizioni speciali

- 3.2.1 I vegetali sensibili, il legname sensibile e le cortecce sensibili che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/535/UE possono essere introdotti anche in Svizzera.
- 3.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 5, 9 e 11 capoverso 3 della decisione di esecuzione 2012/535/UE, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.
- 3.2.3 Laddove, conformemente all'articolo 2 capoversi 2 e 3 e agli articoli 4, 5 capoverso 2, 9 capoversi 1, 2, 4 e 5 e 13–17 della decisione di esecuzione 2012/535/UE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

4 *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)

4.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–9 della decisione di esecuzione (UE) 2015/893²⁵ e gli allegati I-III ivi menzionati.

²⁴ Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle et al. (nematode del pino), GU L 266, del 2.10.2012, pag. 42, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/618, GU L 102 del 23.4.2018, pag. 17.

²⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky); versione secondo la GU L 146 dell'11.6.2015, pag. 16.

4.2 Disposizioni speciali

- 4.2.1 I vegetali specificati, il legname specificato e il materiale da imballaggio di legno specificato che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/893 possono essere introdotti anche in Svizzera.
- 4.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 6–8 della decisione di esecuzione (UE) 2015/893, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.
- 4.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 7 capoverso 2, 8 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2015/893, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
- 4.2.4 In Svizzera, il legname specificato di cui all'articolo 1 lettera b della decisione di esecuzione (UE) 2015/893 è definito come segue: legname ottenuto in tutto o in parte dai vegetali specificati, che soddisfa i seguenti criteri:
- si tratta di legno, escluso il materiale da imballaggio di legno, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e
 - figura tra le seguenti descrizioni:

Codice NC / voce di tariffa doganale	Descrizione
4401.1200	Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401.2200	Legno, diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
ex 4401.4000	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403.1290	Legno grezzo trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403.9300	Legno di faggio (<i>Fagus</i> spp.), la cui dimensione massima della sezione trasversale è uguale o superiore a 15 cm, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403.9400	Legno di faggio (<i>Fagus</i> spp.), altri, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403.9500	Legno di betulla (<i>Betula</i> spp.), la cui dimensione massima della sezione trasversale è uguale o superiore a 15 cm, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403.9600	Legno di betulla (<i>Betula</i> spp.), altri, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403.9700	Legno di pioppo (<i>Populus</i> spp.), anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403.9900	Legno diverso da quello di conifere o tropicale (diverso dal faggio (<i>Fagus</i> spp.), dal pioppo (<i>Populus</i> spp.) o dalla betulla (<i>Betula</i> spp.)), grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

	Codice NC / voce di tariffa doganale	Descrizione
ex	4404.2000	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
	4406	Traverse di legno per strade ferrate
	4407.9200	Legno di faggio (<i>Fagus</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
	4407.93	Legno di acero (<i>Acer</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
	4407.95	Legno di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
	4407.96	Legno di betulla (<i>Betula</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
	4407.97	Legno di pioppo (<i>Populus</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
ex	4407 99	Legno diverso da quello di conifere (diverso dal faggio (<i>Fagus</i> spp.), dall'acero (<i>Acer</i> spp.), dal frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), dalla betulla (<i>Betula</i> spp.) o dal pioppo (<i>Populus</i> spp.), segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
	9406.1000	Costruzioni prefabbricate di legno

5 *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell

5.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell (precedentemente *Gibberella circinata*), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–12 della decisione di esecuzione (UE) 2019/2032²⁶.

²⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2019/2032 della Commissione, del 26 novembre 2019, che stabilisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell (precedentemente *Gibberella circinata*) e che abroga la decisione 2007/433/CE, versione secondo GU L 313 del 4.12.2019, pag. 94.

5.2 Disposizioni speciali

- 5.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2032 possono essere introdotti e immessi in commercio anche in Svizzera.
- 5.2.2 Laddove, conformemente all'articolo 12 della decisione di esecuzione (UE) 2019/2032, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

6 Legno di *Fraxinus L.*, *Juglans ailantifolia Carr.*, *Juglans mandshurica Maxim.*, *Ulmus davidiana Planch.* e di *Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.*, originario del Canada o degli Stati Uniti

6.1 Deroga temporanea alle condizioni specifiche per l'importazione

In deroga alle condizioni specifiche per l'importazione di cui all'allegato 7 numero 87 OSaIV-DEFR-DATEC, l'importazione di legno di *Fraxinus L.*, *Juglans ailantifolia Carr.*, *Juglans mandshurica Maxim.*, *Ulmus davidiana Planch.* e *Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.* originario del Canada o degli Stati Uniti è autorizzata se il legno è accompagnato da una dichiarazione ufficiale di cui all'allegato 7 numero 87 lettera a o c OSaIV-DEFR-DATEC.

6.2 Durata della deroga alle condizioni specifiche per l'importazione

La deroga alle condizioni specifiche per l'importazione si applica durante il periodo indicato nell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164²⁷.

²⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 della Commissione, del 6 agosto 2020, che prevede una deroga temporanea da talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativo alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Agrilus planipennis* Fairmaire dal Canada e dagli Stati Uniti, versione secondo GU L 258 del 7.8.2020, pag. 6.